



Formulario per la comunicazione dell'atto deliberativo ai sensi dell'art. 5, comma 3,
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175

1. Amministrazione che effettua la comunicazione

a. Denominazione	Comune di Flero
b. Sede legale	Piazza Quattro Novembre, 4, 25020 Flero BS
c. Codice fiscale	0018877422
d. Persona da contattare	ROSSI MARIA
e. Telefono	0302563173 INT. 3
f. Pec	protocollo@pec.comune.flero.bs.it

2. Società partecipata

a. Ragione sociale	C.B.B.O. S.r.l.
b. Forma societaria	Società per azioni
c. Sede legale	Via Industriale, 33/35, 25016 Ghedi BS
d. Codice fiscale	01669960989
e. Telefono	030902605
f. Pec	LEGAL@PEC.CBBO.IT
g. Soci	

Formulario TUSPP

Nome azionista	% diretta
COMUNE DI MONTICHIARI	18,28
COMUNE DI GHEDI	16,08
COMUNE DI CALVISANO	9,52
COMUNE DI CARPENEDOLO	7,38
COMUNE DI ISORELLA	6,34
COMUNE DI REMEDELLO	6,12
COMUNE DI VISANO	4,89
COMUNE DI ACQUAFREDDA	4,64
COMUNE DI CASTENEDOLO	4,05
COMUNE DI NUVOLENTO	4,05
COMUNE DI PONCARALE	4,05
COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO	4,05
COMUNE DI MAZZANO	4,05
COMUNE DI MONTIRONE	3,95
COMUNE DI NUVOLERA	2,43
COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE	0,10

i. Assetto di controllo

Controllo analogo congiunto di società a totale partecipazione pubblica.

l. Fatturato ultimi tre anni

	Valore della produzione
<u>2020</u>	€ 12.344.805
<u>2021</u>	€ 15.803.125
<u>2022</u>	€ 17.009.157
TOTALE	45.157.087 €

3. Descrizione della partecipazione

- Modalità di partecipazione: **Acquisto di partecipazione**
- Quota di partecipazione acquisita **1%**
- Partecipazione: **diretta**
- Nel caso di società a partecipazione mista pubblico-privata: **Non applicabile**
- procedura seguita per la selezione del socio privato

- quota di partecipazione del socio privato
- Durata della partecipazione privata alla società

e. Nel caso di partecipazione in società *in house*:

e.1. eventuale presenza di soci privati : **NO**

e.2. indicazione sulla presenza di rappresentanti negli organi di governo della società *in house*: **Il Comune di Flero dovendo ancora acquisire la partecipazione non ha ancora propri rappresentanti negli organi di governo della società. A seguito dell'acquisto parteciperà alla nomina congiunta degli amministratori con gli altri soci ai sensi dello Statuto**

e.3. indicazione di clausole statutarie e/o patti parasociali sul controllo analogo

Per attuare il controllo analogo congiunto lo Statuto sociale ha istituito un apposito organo, il Comitato per l'Indirizzo e il controllo, in cui tutti i soci affidanti sono rappresentati con eguale diritto di voto (art. 28). Al Comitato sono demandate le decisioni più significative della società, riducendo correlativamente i poteri e l'autonomia sia dell'organo amministrativo, sia dell'assemblea (dove invece ciascun socio pesa in proporzione alle quote possedute), ben oltre quanto prevedono le norme civilistiche. In particolare si prevede che:

- a) tutte le decisioni dei soci in assemblea sono assunte in conformità ai pareri e agli indirizzi espressi del Comitato per l'Indirizzo e il Controllo (art. 11, comma 5);
- b) la nomina dell'amministratore unico dei sindaci e del revisore contabile avviene sulla base delle designazioni espresse dal Comitato per l'Indirizzo e il Controllo (art. 29, comma 3)
- c) spettano altresì al Comitato per l'Indirizzo e il Controllo:
 - l'autorizzazione preventiva degli atti più importanti, quali: le proposte di modifiche dello statuto sociale, l'ingresso di nuovi soci e sull'affidamento di nuovi servizi alla società; le assunzioni di personale per periodi superiori a sei mesi e la nomina di dirigenti salvo si tratti di interventi previsti in piani societari già approvati; le operazioni che comportino una spesa superiore ad euro 200.000,00 salvo si tratti di interventi previsti in piani societari già approvati, di spese ricorrenti od obbligatorie; il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; la trasformazione, proroga o scioglimento anticipato della società, la revoca dello stato di liquidazione; l'acquisto e la vendita di partecipazioni, quote o interessenze in altre società o enti, nonché l'acquisto, la vendita di aziende o rami aziendali (art. 29, comma 1)
 - specifici e penetranti poteri ispettivi e di verifica, esercitati tramite: l'analisi delle relazioni periodiche sull'andamento della gestione inviate dagli amministratori a cadenza semestrale; la richiesta di audizioni degli amministratori o del Direttore della Società; la richiesta di informazioni al collegio sindacale o al revisore contabile; la formulazione di indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della Società e nella definizione dei piani strategici, di breve e lungo periodo elaborati dalla Società, in particolare del piano industriale, del piano annuale pluriennale degli investimenti, del piano occupazionale, del piano delle alienazioni; la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi e

dei piani, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o di squilibrio finanziario; lo svolgimento di controlli ispettivi attraverso audit; la modifica degli schemi tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza (art. 29, comma 4).

- l'emissione di pareri vincolanti: sulla proposta di bilancio di esercizio; sul contenuto della Carta dei servizi; sulle questioni che l'organo amministrativo abbia portato all'attenzione del Comitato stesso (art. 29, comma 5).

E' esplicitamente previsto che gli atti assunti dagli organi sociali in difformità con le prescrizioni vincolanti del Comitato (art. 29, comma 7):

- possono essere annullati o revocati dal Comitato;
- comportano la responsabilità degli amministratori che non si siano formalmente e preventivamente opposti salvo si tratti di atti indifferibili e urgenti;
- comportano nonché la revoca degli Amministratori, pronunciata dall'Assemblea su proposta del Comitato.

e.4. indicazione di clausola statutaria su attività prevalente (oltre 80% fatturato)

L'attività della società è rivolta in maniera pressoché esclusiva a favore dei Comuni soci nel bacino territoriale di riferimento. Prescrive infatti l'art. 2, comma 9, dello Statuto sociale che *"La parte più importante dell'attività svolta dalla società dovrà in ogni caso essere realizzata con gli enti soci. Il fatturato della società, individuato dal valore della produzione registrato nel conto economico della società alla voce "A", dovrà derivare per più dell'ottanta per cento dallo svolgimento di attività affidate alla società dai soci. L'ulteriore fatturato è consentito solo a condizione che lo stesso permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società"*.

e.5. percentuale di attività svolta nei confronti dell'amministrazione affidante rispetto al totale dell'attività: **96,5% media ultimo triennio come da tabella seguente:**

	Valore della produzione	di cui da attività verso enti soci	di cui da attività verso terzi	Incidenza %
<u>2020</u>	12.344.805 €	11.899.580 €	445.225 €	3,6%
<u>2021</u>	15.803.125 €	15.275.020 €	528.105 €	3,3%
<u>2022</u>	17.009.157 €	16.397.744 €	611.413 €	3,6%
TOTALE	45.157.087 €	43.572.344 €	1.584.743 €	3,5%

e.6. eventuale produzione ulteriore:

i. attività svolta

Gestione rifiuti Ditte; Spazzamento per privati; Materiale gestione RD da rivendere RETAIL;
vendita materiale presso INFOPOINT

ii. soggetti ai quali è rivolta: Ditte private e singoli consumatori

iii. percentuale: vedasi tabella al punto e.5.

4. Servizio affidato

a. Data delibera di affidamento: XXXX

b. Breve descrizione del servizio svolto:

Il servizio in esame riguarda la gestione integrata dell'igiene urbana con ridotto impatto ambientale, ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014 (G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014), Allegato 1, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (CAM). Il servizio è da affidarsi per anni 7 dal 1 Novembre 2023 al 31 Ottobre 2030. Formano oggetto del contratto i seguenti servizi:

- a) servizio di raccolta porta a porta, trasporto ad impianto di recupero energetico/smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani (frazione secca residua);
- b) servizio di raccolta porta a porta, trasporto e recupero dei seguenti tipi di materiali: carta e cartone, imballaggi in plastica, imballaggi in vetro e lattine di metallo, frazione organica;
- c) servizio di raccolta porta a porta, trasporto ad impianto di recupero dei rifiuti biodegradabili da manutenzione del verde (solo per utenze domestiche);
- d) servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti tessili sanitari;
- e) servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti solidi ingombranti;
- f) servizio di raccolta con contenitori di abiti usati;
- g) servizio di raccolta con contenitori stradali di oli vegetali;
- h) servizio di raccolta con contenitori stradali di pile esauste e farmaci scaduti;
- i) servizio di raccolte non ordinarie e dedicate;

- j) servizio di gestione della fase di avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti rivenienti dalle raccolte di cui dal punto d) al punto i)
- k) servizio gestione centro di raccolta;
- l) servizio di noleggio contenitori da posizionarsi presso il centro di raccolta o siti diversi;
- m) servizio di pulizia meccanizzata delle strade ed aree pubbliche;
- n) servizio di pulizia manuale delle strade ed aree pubbliche e servizi accessori;
- o) servizi di fornitura di sacchi e contenitori;
- p) servizio di gestione e manutenzione dei distributori automatici;
- q) servizio di gestione punto informativo Ecosportello;
- r) servizio di raccolta e avvio a trattamento rifiuti cimiteriali;
- s) servizi per la comunicazione ambientale;
- t) servizi amministrativi connessi quali a titolo non esaustivo: compilazione annuale dell'applicativo ORSO e della dichiarazione MUD, predisposizione del Piano Economico Finanziario "Gestore", ai sensi e agli effetti delle Delibere ARERA, cogenti per tutti i soggetti operanti nel Settore Rifiuti, nonché il supporto professionale alla redazione del PEF di competenza ETC, reportistica economica-commerciale-tecnica rispetto alla gestione dei rifiuti.

Si rimanda al contratto e al disciplinare tecnico per maggiori dettagli sui livelli tecnici e sulle prestazioni previste, evidenziando comunque il pieno richiamo, nell'ambito del contratto e del disciplinare, alla regolazione ARERA in materia di qualità e trasparenza del servizio.

c. Precedente gestore del servizio: Aprica S.p.A.

d. Durata: 7 anni dal 1 Novembre 2023 al 30 Ottobre 2030

e. Valore del servizio:

Il valore presunto dell'affidamento nell'arco dei sette anni risulta pari a 7.815.899 Euro dei quali 6.947.780 derivanti da corrispettivo comunale e i restanti da valorizzazione delle frazioni riciclabili. L'esatto e consuntivo valore dell'affidamento deriverà dall'effettiva applicazione, anno per anno, dei metodi tariffari aggiornati da parte di ARERA, in quanto il valore della componente "Gestore" del PEF ARERA costituirà ai sensi del contratto il tetto massimo per l'erogazione dei corrispettivi

Il valore per il primo anno risulta pari a 1.054.02 Euro con il dettaglio di seguito indicato

Formulario TUSPP

	TOTALE	Anno 1
TOTALE RICAVI	7.815.899 €	1.054.082 €
<u>RICAVI DA CORRISPETTIVO COMUNALE</u>	<u>6.947.780 €</u>	<u>930.065 €</u>
<u>Ricavi valorizzazione materiali</u>	<u>868.119 €</u>	<u>124.017 €</u>

f. Ambito territoriale del servizio affidato dall'amministrazione

Comune di Flero

g. Ambito territoriale complessivo del servizio svolto dalla società partecipata

Comuni soci di cui alla tabella di cui al precedente punto 2.g. e Comune di Flero

h. Numero abitanti nel territorio di fornitura del servizio affidato dall'amministrazione

8.698 abitanti

i. Numero abitanti nel territorio complessivo di fornitura del servizio svolto dalla società partecipata

Comune servito	Abitanti al 1 Gennaio 2023 (ISTAT)
COMUNE DI MONTICHIARI	26.116
COMUNE DI GHEDI	18.497
COMUNE DI CALVISANO	8.369
COMUNE DI CARPENEDOLO	12.945
COMUNE DI ISORELLA	4.054
COMUNE DI REMEDELLO	3.374
COMUNE DI VISANO	1.980
COMUNE DI ACQUAFREDDA	1.518
COMUNE DI CASTENEDOLO	11.572
COMUNE DI NUVOLENTI	3.865
COMUNE DI PONCARALE	5.184
COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO	4.650
COMUNE DI MAZZANO	12.519
COMUNE DI MONTIRONE	5.061
COMUNE DI NUVOLERA	4.709
COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE	4.710
COMUNE DI FLERO	8.698
TOTALE	137.821

5. Vincoli di scopo e di attività ai sensi dell'articolo 4

a. L'attività della società partecipata ricade in una o più delle seguenti categorie:

- articolo 4, comma 2, lettera a)**
- ~~articolo 4, comma 2, lettera b)~~
- ~~articolo 4, comma 2, lettera c)~~
- ~~articolo 4, comma 2, lettera d)~~
- ~~articolo 4, comma 2, lettera e)~~

Motivazione: il servizio di gestione

Con riferimento all'oggetto sociale e all'attività svolta e da svolgersi per il Comune di Flero C.B.B.O. S.r.l. risulta rientrare fra le società svolgenti "la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi", in quanto operante nel settore della gestione dei rifiuti urbani per conto dei Comuni soci e avendo oggetto sociale limitato a tale attività e ad attività collegate. Inoltre, in virtù della legislazione regionale in materia, il Comune di Flero risulta competente per il servizio pubblico locale oggetto dell'affidamento e dell'oggetto sociale della società;

b. L'attività della società partecipata ricade in uno dei seguenti casi in deroga: **NO**

- ~~articolo 4, comma 3~~
- ~~articolo 4, comma 5~~
- ~~articolo 4, comma 6~~
- ~~articolo 4, comma 7~~
- ~~articolo 4, comma 8~~
- ~~articolo 4, comma 9-bis~~
- ~~articolo 4, comma 9-ter~~
- ~~articolo 4-bis~~

c. Alla società partecipata non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, come previsto da: **NO. SI APPLICANO**

- ~~articolo 4, comma 9~~
- ~~articolo 4, comma 9-quater~~
- ~~articolo 26, comma 2~~

6. Motivazione analitica ai sensi dell'articolo 5

- a. Eventuale esistenza di previsioni legislative che prevedono la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione: **Non presenti**

Non presenti

- b. Stretta necessarietà della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione:

Sì. La società è funzionale ad esercire un servizio di interesse economico generale di cui è titolare il Comune ai sensi della legislazione nazionale e regionale, per la quale in Lombardia risultano i Comuni i soggetti competenti all'affidamento del servizio rifiuti.

- c. Convenienza economica e sostenibilità finanziaria della partecipazione

- **Analisi di convenienza economica e finanziaria e di sostenibilità finanziaria**
 - o La società sta perfezionando a favore dei soci un piano previsionale strategico di durata pluriennale teso ad evidenziare l'evoluzione economica e finanziaria della società nel medio periodo e di supporto alle ulteriori valutazioni dei soci stessi;
 - o Il piano, come ad oggi apprezzato nelle macro-componenti contabili non presenta elementi di rilevante discontinuità con l'assetto storico della società e pertanto appare credibile e sostenibile anche in virtù della durata limitata dello stesso, ovviamente al netto di eventi esogeni incidenti. Il Piano prevede un processo di accrescimento del perimetro sociale e di servizio; tuttavia, tale ampliamento non costituisce presupposto per la sostenibilità della società prospettica. Infatti, anche in caso che tali allargamenti (fra cui quello di Flero) non dovessero realizzarsi la struttura economica e patrimoniale della società non comporterebbe particolari elementi di tensione economica, finanziaria e patrimoniale, in quanto non muterebbe l'assetto attuale, che come evidenziato al paragrafo 3.2. risulta pienamente in linea con il mercato di riferimento e non evidenzia criticità e rischi di crisi di impresa;
 - o Da evidenziare inoltre che le previsioni di sviluppo societario, non essendo in rottura, ma in continuità con l'assetto storico si ritengono raggiungibili dal management aziendale;
 - o Con riferimento al monitoraggio dei principali indicatori "alert" della crisi di impresa, come evidenziato al paragrafo 3.2 sia in sede di bilancio che in sede

di rendicontazione ai soci che nell'ambito della relazione sul governo societario, la società riporta l'andamento dei principali indici riconosciuti per il monitoraggio della crisi di impresa, già ripresi e riportati nella specifica relazione;

- Nell'ambito dell'analisi dei principali indici e del bilancio societario al 31/12/2022, si evince in modo chiaro l'assetto debitorio aziendale con un DSCR sempre superiore a 1 e una riduzione dell'ammontare debitorio negli anni;
- Si evidenzia inoltre che l'analisi del valore cespitale è soggetto a verifica nell'ambito della predisposizione tariffaria ai sensi del MTR-2 di cui alle Deliberazioni ARERA incidenti, con soggetti validatori del piano nominati dai Comuni soci e affidatari ciascuno per sua competenza che verificano tale assetto. Inoltre, il contratto di affidamento prevede una specifica regolazione in merito alla valorizzazione dei beni funzionali al servizio;
- Anche il profilo creditizio della società non presenta profili di particolare rischio, sia in virtù del fatto che la quasi totalità dei crediti sono nei confronti di utenti dei Comuni in regime di TARI corrispettiva adeguatamente coperti da accantonamenti su rischi in coerenza con le normative fiscali e la regolazione di settore che permette la valorizzazione dei crediti, pur con specifici limiti, nell'ambito della definizione tariffaria vigente;
- Con riferimento inoltre ai profili storici di sostenibilità, si evidenzia che la società non ha mai prodotto perdite di esercizio e non ha mai dovuto attivare procedure o piani di risanamento né ai sensi della normativa generale né ai sensi del TUSPP, con la distribuzione di dividendi ai soci in 4 degli ultimi 5 anni consuntivi;
- Con riferimento invece ai requisiti ex Art. 20 del TUSPP relativi al Comune di Flero si evidenzia quanto segue per ciascuno dei parametri dell'Articolo 20 medesimo:
 - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4: come già evidenziato la società rientra fra le società svolgenti "la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi";
 - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: la società al 31/12/2022 aveva un organico di 110 dipendenti e 3 amministratori;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici

strumentali: ad oggi il Comune di Flero detiene lo 0,007% in COGEME S.p.A. che a sua volta detiene partecipazioni indirette in società afferenti al settore energetico e del settore idrico. Non sono presenti nelle partecipazioni dirette o indirette di primo e secondo livello società esercenti il servizio di igiene urbana;

- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro: nel triennio precedente alla presente relazione C.B.B.O. ha conseguito un fatturato medio di 15 milioni di Euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti: C.B.B.O. S.r.l. gestisce un servizio di interesse generale e non ha mai registrato perdite;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento: come evidenziato nel paragrafo 3.2. i costi di funzionamento ed anche i costi di personale risultano coerenti con i benchmark di settore;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4: non si rileva tale necessità non disponendo di altre partecipazioni rilevanti.

- **Efficienza, efficacia ed economicità**

- E' stata effettuata un'analisi in merito all'efficienza gestionale della società, parte integrante della valutazione di congruità del servizio e riportata nell'apposita relazione;
- E' stata inoltre effettuata una valutazione in merito ai criteri di cui all'Articolo 20 del TUSP sia analizzando le relazioni predisposte dai Comuni già soci della società sia analizzando le ulteriori partecipazioni del Comune non rilevando elementi rientranti nei parametri dell'Articolo 20 del TUSPP;

Le relazioni risultano allegate al presente formulario

d. Ragioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato

Si veda relazione allegata al presente formulario

e. **Compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa**

Si veda relazione allegata al presente formulario

f. **Rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato**

Dal punto di vista della compensazione prevista, il Comune eroga al gestore un corrispettivo definitivo in conformità alle disposizioni della c.d. "Setenza Altmark" poi ripresa nell'ambito del c.d. "Pacchetto SIEG":

- a) in primo luogo, l'impresa beneficiaria deve essere stata effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro;
- b) in secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;
- c) in terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole;
- d) infine, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari avrebbe dovuto sopportare.

Infatti, sotto il profilo economico, la metodologia di calcolo della compensazione è definita ex ante in modo chiaro nel contratto il quale prevede che:

"Gli importi delle voci di costo imputabili al servizio prestato dal Gestore sono aggiornati ogni anno sulla base dei costi sostenuti dal Gestore a tale titolo ed adeguati secondo il MTR adottato da ARERA nella regolazione di settore vigente a tale data. Le parti, ciascuna per quanto di competenza assumono l'obbligo di dare piena attuazione a quanto previsto dalla regolazione

ARERA relativa alle competenze riconosciute all'Autorità dall'articolo 1, comma 527, lettera f) in ordine alla "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione". Le parti danno inoltre atto del principio sancito dall'articolo 2, comma 17, della legge 481/95 in base al quale le entrate tariffarie determinate secondo la metodologia tariffaria costituiscono "i valori massimi" e della correlata disposizione contenuta nell'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF ai sensi della quale "È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritiene di coprire integralmente, al fine di verificarne la coerenza con gli obiettivi definiti." Il valore massimo del corrispettivo riconoscibile al gestore, determinato sulla base della metodologia tariffaria, non ricomprende i costi afferenti alle attività esterne al perimetro regolato".

Anche il PEF allegato al contratto è coerente con la regolazione tariffaria in quanto il corrispettivo individuato per ciascun anno di affidamento è calcolato tenendo conto di un "limite alla crescita delle entrate tariffarie" simulato e previsionale che tiene conto, in coerenza con la regolazione vigente alla data di sua predisposizione, del tasso di inflazione previsionale e di un tasso di efficientamento dei costi di gestione.

Pertanto, la regolazione ARERA costituisce chiaramente tetto massimo ai corrispettivi tariffari e, di conseguenza, il livello di margine di utile ragionevole/congrua remunerazione del capitale investito definito dall'Autorità non rischia di essere superato in corso di gestione. In tal senso, la presenza di una regolazione nazionale quale livello massimo di costo costituisce una garanzia sotto il profilo della coerenza con la normativa in materia di aiuti di stato.

7. Eventuali note aggiuntive

8. Allegati

- a. Atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione
- b. Statuto e atto costitutivo della società
- c. Relazione sulla consultazione pubblica
- d. Delibera di affidamento del servizio e relativi allegati

Formulario TUSPP

- e. Eventuale relazione ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 201/2022
f. Altro:

Relazioni in merito all'istruttoria effettuata ex Art. 5 del D. Lgs. 175/2016;
Relazione ex Art. 17 del TUSP